

RESPONSABILE DEL CORSO ING. GIACINTO TEDESCO

RLS

Sede di svolgimento **ROSSANO**

10-15 GIUGNO 2013



Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane

ASSIMPRESA CALABRIA

CLAAI COSENZA

claaics@libero.it

www.claaicosenza.it

Associazione dell'Artigianato - Piccole Imprese - Lavoro Autonomo - Terziario - Professioni

CORSO di FORMAZIONE per RLS¹
RAPPRESENTANTE dei LAVORATORI per la SICUREZZA
(Artt. 37¹ 47, 48, 49 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.)

ORGANIZZAZIONE

Responsabile Progetto Formativo:

Requisiti Docenti:

Numero partecipanti per ogni corso:

Registro presenze:

Assenze ammesse:

Metodologia insegnamento/

VALUTAZIONE-CERTIFICAZIONE

Attestato:

Credito Formativo:

ASSIMPRESA CALABRIA - CLAAI COSENZA

Ing. Giacinto Tedesco

Esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro

minimo 20³

Registrazione giornaliera presenza corsisti

Non superiori al 10% del monte orario complessivo

Metodologia "attiva" (problem solving applicato **apprendimento**: a simulazioni, analisi di casistiche reali ecc..)

Al termine del corso, verificata la frequenza per almeno il 90% del monte orario, sarà rilasciato attestato di frequenza.

L'idoneità conseguita costituisce Credito Formativo permanente.

² Art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 integrato dal D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009.

"Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti"

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

7. I **dirigenti e i preposti** ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

- principi giuridici comunitari e nazionali;
- legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

RESPONSABILE DEL CORSO ING. GIACINTO TEDESCO

RLS

Sede di svolgimento **ROSSANO**

10-15 GIUGNO 2013



Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane

ASSIMPRESA CALABRIA

CLAAI COSENZA

claaics@libero.it

www.claaicosenza.it

Associazione dell'Artigianato - Piccole Imprese - Lavoro Autonomo - Terziario - Professioni

- d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- e) valutazione dei rischi;
- f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, **se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.** Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

¹

Art. 31 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 integrato dal D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009.

“Servizio di prevenzione e protezione”

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.
4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.
5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.
6. **L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:**
 - a) **nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;**
 - b) **nelle centrali termoelettriche;**
 - c) **negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;**
 - d) **nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;**
 - e) **nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;**
 - f) **nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;**
 - g) **nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.**
7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.
8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

³

L'attivazione del corso è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti pari a 20.

RESPONSABILE DEL CORSO ING. GIACINTO TEDESCO
RLS
Sede di svolgimento **ROSSANO**
10-15 GIUGNO 2013



Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane
ASSIMPRESA CALABRIA
CLAAI COSENZA
claaics@libero.it www.claaicosenza.it
Associazione dell'Artigianato - Piccole Imprese - Lavoro Autonomo - Terziario - Professioni

CALENDARIO DELLE LEZIONI

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE

RLS - RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Artt. 37, 47, 48, 49 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

DURATA ORE 32

Principi giuridici comunitari e nazionali;
Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
Valutazione dei rischi;
Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
Nozioni di tecnica della comunicazione.

SEDE C/O ASSIMPRESA CLAAI - C/DA FRASSO SS 106 - ROSSANO

PROGRAMMA CORSO - RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

DATA	GIORNO	ORE	ORARIO	DOCENTE
10/06/2013	LUNEDI'	6	ORE: 14,00 – 20,00	
11/06/2013	MARTEDI'	6	ORE: 14,00 – 20,00	
12/06/2013	MERCOLEDI'	6	ORE: 14,00 – 20,00	
13/06/2013	GIOVEDI'	6	ORE: 14,00 – 20,00	
14/06/2013	VENERDI'	4	ORE: 14,00 – 18,00	
15/06/2013	SABATO	4	ORE: 14,00 – 18,00	
Totale ORE		32		

